



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 211/2025

nel giudizio in materia pensionistica **n. 69543** proposto su istanza del signor

R. S. (c.f. OMISSIS), nato OMISSIS, nella qualità di amministratore di

sostegno del signor **G. P.** (cod. fisc. OMISSIS), nato OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Garufi (c.f.

GRFRNN78M69I754W; fax 0931/1847854; avv.rosannagarufi@pecsr.it)

CONTRO

- **L'Inps**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (c.f.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del

Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel

presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. NRR TNG 70H55

F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749),

Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi

(c.f.VLRFNC72E20L112A; pec:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e i documenti del fascicolo processuale;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 luglio 2025, per il ricorrente l'avvocato

Garufi, e, per l'amministrazione, l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito;

Premesso in

fatto

1. L'amministratore di sostegno di P. G. ha istaurato il presente giudizio per ottenere che a quest'ultimo fosse concesso il trattamento di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile al lavoro ai sensi dell'art. 22 della legge n. 903/1965 e dell'art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 a tal fine esponendo le seguenti circostanze.

Il signor P., sin da giovane età, aveva sofferto di gravi disturbi psichiatrici, inizialmente qualificati come espressione di una "*sindrome dissociativa*" e successivamente ricondotti alla diagnosi di "*disturbo schizofrenico cronico*", così che, in data 8 giugno 1990, gli era stata riconosciuta un'invalidità comportante la "*totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non in grado di compiere gli atti della vita*"; la commissione medica dell'ASL di Siracusa, in seguito, con parere del 19 luglio 2021, accertava nei suoi riguardi la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.

Nel frattempo, il padre dell'interessato - unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare - provvedeva al sostentamento dei propri figli, entrambi invalidi e, alla data del suo decesso, avvenuto il 3 maggio 2007, era la madre a prendersi cura della prole, grazie al trattamento di reversibilità commisurato alla loro presenza.

Venute a mancare prima la sorella e poi la madre, il signor P., rimasto solo e privo di mezzi, con domande inoltrate tramite il proprio amministratore di sostegno nelle date del 24 gennaio 2018 e del 13 settembre 2018, chiedeva che gli fosse corrisposto il trattamento di reversibilità in relazione alla pensione percepita dal padre, quale orfano maggiorenne inabile al lavoro.

La Direzione Provinciale dell'Inps di Siracusa, conformandosi al parere reso dall'ASP in esito alla visita medica del 29 settembre 2019, con determina n. 111/2 del 17 maggio 2021, rigettava la predetta istanza per difetto del requisito dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (*cfr.* gli allegati 4 e 5 al ricorso).

L'istante, quindi, dopo aver vanamente impugnato il diniego dinanzi al Comitato di Vigilanza, per il tramite del proprio amministratore di sostegno, istaurava il presente giudizio, chiedendo che fosse riconosciuto al proprio assistito il diritto al trattamento di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile nella misura del 70% della pensione del padre, con condanna dell'INPS, anche a titolo risarcitorio, dei ratei pensionistici arretrati, sin dal mese successivo alla morte della madre, intervenuta in data 28 novembre 2017, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, per un importo pari ad euro 86.703,79 o a quell'altra maggior o minore somma determinata in esito al giudizio; in via istruttoria, chiedeva che fosse disposta, ove ritenuta necessaria, una C.T.U. per accertare la propria inabilità a svolgere un proficuo lavoro.

2. L'amministrazione previdenziale si costituiva con memoria del 26 novembre 2024, affermando la legittimità del proprio operato ed evidenziando che non era stata provata la sussistenza dell'ulteriore requisito

della “vivenza a carico” del *de cuius*.

L’ente convenuto, in conclusione, chiedeva il rigetto della domanda avversaria, opponendosi, comunque, ad una quantificazione *ex ante* del beneficio, eventualmente da liquidarsi in via amministrativa.

3. All’udienza dell’11 dicembre 2024, gli avvocati delle parti costituite confermavano le richieste spiegate nei precedenti scritti difensivi.

L’avvocato Garufi, in particolare, rimarcava l’evidenza del requisito sanitario, precisando di aver dimostrato la ricorrenza degli ulteriori presupposti, peraltro contestati dall’amministrazione previdenziale solo in sede processuale.

L’avvocato Norrito osservava che la procedura si era arrestata non appena era emersa la carenza dello stato di inabilità, condizionante negativamente l’esito della richiesta, con conseguente superfluità di ulteriori accertamenti.

Per il resto, le parti si riportavano ai precedenti scritti difensivi.

4. In esito all’udienza dell’ 11 dicembre 2024, il G.U. adottava l’ordinanza istruttoria n. 157/2024, con cui chiedeva: alla parte privata integrare la documentazione agli atti con la certificazione attestante la coabitazione del ricorrente con i genitori, alla data del loro decesso; all’INPS di specificare se madre dell’istante avesse percepito la pensione di reversibilità in misura tale da ricomprendere la presenza nel nucleo familiare dei due figli invalidi; alla Sezione speciale del Collegio medico-legale istituita presso questa Sezione di chiarire se il signor P., alla data del decesso del padre (3 maggio 2007), fosse “*nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*”.

5. Il 16 giugno 2025 l’organo di consulenza trasmetteva il parere richiesto

fornendo una risposta positiva al quesito sottopostogli.

6. La parte privata, nelle date del 17 e del 23 giugno 2025, trasmetteva certificati di residenza e di stato di famiglia comprovanti la costante convivenza del P. con gli altri familiari, presso lo stesso domicilio.

Sempre la parte ricorrente, con ulteriore memoria inviata in data 7 luglio 2025, evidenziava l'accertamento della condizione di inabilità e stigmatizzava l'inottemperanza da parte dell'INPS della richiesta istruttoria rivoltale con l'ordinanza n. 157/2024, osservando che, ad ogni modo, il requisito della "vivenza a carico" era desumibile dal prospetto INPS e dalla Certificazione Unica 2017 presentata dalla coniuge superstite del pensionato cui era riconosciuta una reversibilità di importo mensile pari ad euro 1.490,00, erogata nella misura del 100% in considerazione dei due figli entrambi inabili, insistendo quindi per l'accoglimento della domanda, supportata sotto tale profilo dagli allegati 12 e 13 del ricorso.

7. All'udienza del 17 luglio 2025, l'avvocato Garufi, per il ricorrente, ribadiva i contenuti dei precedenti scritti difensivi; l'avvocato Norrito, per l'INPS, comunicava di aver preso atto della relazione medico legale e della produzione di controparte e chiedeva che la causa fosse posta in decisione.

Considerato in

Diritto

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa di parte ricorrente ad ottenere la pensione di reversibilità in quanto orfano inabile al lavoro in modo permanente e assoluto.

2. Occorre preliminarmente illustrare l'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

L'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n.903, riferita all'ambito delle assicurazioni generali obbligatorie, ha attribuito, ricorrendo i prescritti requisiti assicurativi e contributivi, il diritto alla pensione di reversibilità al figlio superstite che non abbia superato i 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

In seguito, è intervenuto il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che, all'art. 82, primo comma, stabilisce che *“gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*; l'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio le condizioni economiche richieste, che devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.

La condizione di inabilità è stata poi definita dall'art. 8 della legge n. 222 del 16 giugno 1984, il quale specifica che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modifiche e integrazioni... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

Infine, la legge n.335/1995, all'art.1, comma 41, ha confermato l'estensione anche ai familiari dei pubblici dipendenti della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti degli assicurati e pensionati vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, dettando la relativa disciplina, anche sotto il profilo del cumulo con i redditi del

beneficiario.

2.1. In definitiva, l'attribuzione del beneficio è subordinata ai requisiti della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" dell'avente causa, nella rigorosa accezione accolta in giurisprudenza, e della "vivenza a carico" del *de cuius* da parte del figlio inabile (*cfr.* la recente sentenza di questa Sezione n. 165/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata).

3. Nel caso di specie, il Collegio Medico legale istituito presso questa Sezione, pronunciandosi in ordine al quesito posto con l'ordinanza istruttoria n.157/2024, dopo aver illustrato le caratteristiche e i sintomi del grave disturbo psichiatrico diagnosticato all'istante fin dalla sua giovane età, ha chiarito che, alla data della morte del padre, il periziato versava in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Più specificamente, l'organo di consulenza ha formulato una diagnosi di "*psicosi schizofrenica*", e, dopo aver illustrato il correlato quadro, ha concluso affermando che il signor P., alla data del 3 maggio 2007, era affetto da una "*grave psicosi caratterizzata da sintomi di tipo negativo*" che gli impediva in modo assoluto e permanente lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Tale parere appare pienamente condivisibile, risultando adeguatamente motivato, coerente nel suo sviluppo argomentativo e fondato su convincenti argomentazioni medico scientifiche applicabili al disturbo psichico di cui soffre l'istante, comprovato dalla visita diretta del paziente oltre che dalla documentazione medica in atti (*cfr.* gli allegati 7, 8, 9 10, 19 e 20 al ricorso).

Alla luce di quanto osservato, quindi - anche applicando la rigorosa interpretazione del dato normativo sollecitata dalla resistente - si ravvisa la sussistenza del requisito sanitario.

4. Sul versante della ricorrenza della condizione di “vivenza a carico” si osserva che il signor P. – afflitto dalla grave patologia psichiatrica da ultimo confermata dalla C.M.L. - secondo quanto risulta dalla certificazione prodotta dalla parte ricorrente, ha costantemente risieduto presso il medesimo indirizzo, prima a carico del padre e, successivamente al suo decesso, della madre, divenuta titolare della pensione di reversibilità quale coniuge superstite, restando, infine, l’unico membro sopravvissuto della propria famiglia (*cf.* la documentazione fornita in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 157/2024).

Tali elementi, unitamente alle certificazioni reddituali e pensionistiche agli atti, provano la sussistenza del requisito economico (*cf.* anche gli allegati al ricorso n. 12, 13 e 21).

Il giudicante, quindi, apprezzando le evidenze processuali sopra specificate, giunge a ritenere che anche il requisito della “vivenza a carico”, contestato solo in modo generico dall’INPS nella memoria di costituzione, sia stato sufficientemente dimostrato.

5. In conclusione, accertata la sussistenza di tutti i necessari presupposti, deve riconoscersi il diritto del signor P. G. a percepire, quale orfano di P. D. G. inabile a proficuo lavoro, il richiesto trattamento di reversibilità, che dovrà essere liquidato dall’INPS, attivando la relativa procedura amministrativa, in esecuzione della presente sentenza.

6. La domanda riguardante gli arretrati, richiesti sin dalla data della morte

della madre del ricorrente, invece, può trovare solo un parziale accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

L'art. 191 del d.P.R. 1092/1973, ai commi 2 e 3, stabilisce che il diritto alla pensione di reversibilità sorge dal giorno successivo al decesso del dante causa, ma, per le liquidazioni (come quella in esame) da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti.

Nel caso di specie, il trattamento richiesto dal P. ha origine nella pensione diretta in godimento al padre, deceduto in data 3 maggio 2007, cui hanno fatto seguito le domande amministrative presentate nelle date del 24 gennaio 2018, del 13 settembre 2018 e del 3 novembre 2020 (le prime due sono state prodotte dal ricorrente, quali allegati contrassegnati con i numeri 4 e 5 all'atto introduttivo, la terza dall'INPS, in allegato alla memoria di costituzione; la determina n. 111/2 del 17 maggio 2021 della Direzione Provinciale Siracusa dell'INPS, che ha definito il procedimento amministrativo con il rigetto della domanda proposta dall'orfano maggiorenne, fa riferimento alla domanda del 13 settembre 2018).

Pertanto, considerato che anche l'istanza più risalente risulta inoltrata in data 24 gennaio 2018, ovvero oltre i due anni dal decesso del pensionato, il diritto agli arretrati è da ritenersi decorrente dal primo giorno del mese successivo alla data della suddetta domanda (*cfr. ex multis* la già richiamata sentenza di questa Sezione n. 165/2025).

7. Vanno riconosciuti, inoltre, gli interessi legali, da corrispondere dalle

singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché ove, eventualmente eccedente la misura degli interessi legali, e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati dalla data degli indebiti recuperi (e cioè dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione oggetto delle relative trattenute) e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo.

8. La complessità delle questioni controverse e l'esito della lite induce a compensare le spese fra le parti.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:

- accerta il diritto del signor P. G. a percepire la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne di P. D. G.;

- condanna l'INPS al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dal 1° febbraio 2018 (primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda amministrativa), maggiorati degli interessi legali, da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché ove, eventualmente eccedente la misura degli interessi legali, e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati dalla data degli indebiti recuperi (e cioè dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione oggetto delle relative trattenute) e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura della Segreteria l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.

Il Giudice

Consigliere Adriana Parlato

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 17 luglio 2025

Pubblicata il 18 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di Rosario S. c.f. OMISSIS nella qualità di amministratore di

sostegno del signor G. P. cod. fisc. OMISSIS nonché di altre persone fisiche

eventualmente citate.

Palermo, 18 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

